



# *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 54 DEL CCNL 2016-2018 – DIRIGENTI NON GENERALI PER L'ANNO 2023**

### **I.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.**

#### **I.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

In applicazione dell'art. 54 del CCNL dell'Area Funzioni centrali, per il triennio 2016-2018, nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiamo comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente che sia conferito un nuovo incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, integrativa di quella connessa al nuovo incarico.

L'onere per i differenziali di posizione è quantificato in via prudenziale, con riferimento all'anno 2023, nella misura che segue:

<b>COMPETENZA 2023</b>	<b>IMPORTO</b>
DIRIGENTI NON GENERALI	€ 9.575,25

Ad integrazione di quanto riportato in tabella, si allega il prospetto riepilogativo riportante, per ogni singolo dirigente non generale, l'importo ad esso spettante.

#### **I.1.2 - Sezione II – Risorse variabili**

Non si rilevano dati da fornire.

#### **I.1.3 - Sezione III – (eventuali) decurtazioni del Fondo**

Non si rilevano dati da fornire.

#### **I.1.4 - Sezione IV – Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a Certificazione**

Non si rilevano dati da fornire.

#### **I.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non si rilevano dati da fornire.

### **I.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.**

**I.2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

Non si rilevano dati da fornire.

**I.2.2 - Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.**

Non si rilevano dati da fornire.

**I.2.3 - Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Non si rilevano dati da fornire.

**I.2.4 - Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di definizione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

Il differenziale integrativo è stabilito nella misura del 100% della differenza tra la retribuzione di posizione connessa al precedente incarico e quella del nuovo incarico, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Successivamente alla data di scadenza dell'incarico ricoperto precedentemente al processo di riorganizzazione, come disposto dal medesimo art. 54, comma 3, del CCNL dell'Area funzioni centrali, triennio 2016-2018, nei casi in cui risulti ancora in essere l'incarico con retribuzione di posizione inferiore conferito a seguito del suddetto processo di riorganizzazione, il differenziale è ridotto di 1/3.

**I.2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non si rilevano dati da fornire.

**I.2.6 - Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.**

Non si rilevano dati da fornire.

**I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Non si rilevano dati da fornire.

**I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

La quantificazione del Fondo per l'anno 2023 sarà effettuata partendo dall'importo del fondo costituito per l'anno 2022 e certificato con prot. DFP-0069242-P-03/11/2023 che sarà aggiornato coerentemente con la dotazione organica e successivi provvedimenti.

I differenziali sono stati calcolati tenuto conto della Relazione Tecnica sui criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale al Decreto Ministeriale n. 12 del 14 gennaio 2022 di graduazione delle fasce dei dirigenti non generali, sul quale è stato rilasciato visto UCB al n. 12 del 20 gennaio 2022.

**I.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Non si rilevano dati da fornire.

**I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

L'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, dispone che, nelle more degli interventi di contrattazione collettiva nazionale tesi alla graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]”*. Tuttavia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, *“il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento [...] agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...]”*.

#### **I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.**

In sede di ipotesi di accordo sulla retribuzione di risultato per l'anno 2023, si terrà conto dell'utilizzo di cui al presente accordo.

Tenuto conto che la quantificazione del Fondo per l'anno 2023 sarà effettuata partendo dall'importo del fondo costituito per l'anno 2022 e certificato con prot. DFP-0069242-P-03/11/2023 che sarà aggiornato coerentemente con la dotazione organica e successivi provvedimenti, l'Amministrazione dispone delle risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia anche per l'anno 2023.

Il Direttore  
Dott.ssa Emma Stea